

Osservatorio Speciale

LE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI.

(D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

Numero Speciale 10/2016

A cura del ***Dott. Francesco Bruno***
Presidente On. ARDEL



LE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI.

(D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).*

Tra le tante novità delle misure finanziarie urgenti del provvedimento di mezza estate (ormai tradizionale) in tema di finanza, personale e obblighi contabili, molte istanze dei comuni trovano adeguata risposta. Restano, tuttavia, problematiche ancora aperte e problemi che sembrano essere stati risolti ma che mantengono ancora dubbi applicativi.

Programmazione

Documento unico di programmazione

1. E' rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, unitamente allo schema di bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni anno, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 9 bis, c. 1, lett. a).

Bilancio di previsione

Approvazione

1. E' rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo di revisione sullo schema di bilancio di previsione da presentare al consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 9 bis, c. 1, lett. a).

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni compensative tra macro-aggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione sono di competenza della giunta. (art. 175, c. 5 bis, lett. e-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunta dall'art. 9 bis, c. 1, lett. b).

2. In caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni degli stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate e le variazioni relative ai contributi a rendicontazione, escluse quelle afferenti al fondo pluriennale vincolato, sono di competenza dirigenziale, salvo l'obbligo di comunicazione trimestrale alla giunta. (art. 175, c. 5 quater, lett. e-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunta dall'art. 9 bis, c. 1, lett. c; art. 51, c. 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 9 bis, c. 2).

* Le norme richiamate nelle parti che seguono senza altra indicazione che l'articolo e il comma sono quelle del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Trasmissione alla BDAP

1. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef (*art. 4, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*).

1.1. Con D.M. Mef 12 maggio 2016, sono stabilite le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili. (*in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016*).

1.1.1. Devono essere trasmessi alla BDAP:

- bilancio di previsione, con i seguenti allegati:

- a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - f) prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
 - g) nota integrativa;
 - h) relazione dell'organo di revisione;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- variazioni al bilancio di previsione.

1.1.2. La trasmissione del bilancio di previsione e suoi allegati e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2017.

1.1.2.1. In sede di prima applicazione, il bilancio di previsione 2016 deve essere trasmesso dall'1 al 30 dicembre 2016.

1.1.3. Non devono essere trasmesse alla BDAP, le variazioni al bilancio di previsione. (*art. 9, c. 1 bis; art. 18, c. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo modificato dall'art. 9, c. 1 ter*).

1.1.4. La trasmissione alla BDAP deve rispettare il linguaggio standard XBRL e lo standard per la codifica e decodifica XML, secondo modalità tecniche che saranno rese disponibili sul portale BDAP entro il 24 agosto 2016.

1.1.5. Il Responsabile del servizio finanziario deve comunicare al Mef, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche, pubblicate dal 30 giugno 2016 sul portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione.

Patto di stabilità interno 2015

Le sanzioni

1. La sanzione della riduzione dei trasferimenti statali o, in caso di incapienza, dell'obbligo di versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico, non si applica nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015. (*art. 7, c. 1*).

2. Ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, la sanzione della riduzione dei trasferimenti statali in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico non si applica per l'intero importo, ma solo nella misura del 30% dello sfioramento. (*art. 7, c. 2*).

3. Ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015 per interventi di edilizia scolastica, la sanzione della riduzione dei trasferimenti statali è ulteriormente ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel 2015, purchè non sia già oggetto di esclusione dal saldo. (*art. 7, c. 3*).

3.1. Per beneficiare della riduzione della sanzione, i comuni interessati devono comunicare al Mef, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 20 settembre 2016, le spese sostenute nell'anno 2015 per edilizia scolastica.

3.1.1. Con comunicato Ragioneria generale dello Stato 22 agosto 2016, è reso noto il modello per trasmettere l'importo dei pagamenti eseguiti nel 2015.

4. Ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015 e che nell'anno 2016 risultano estinti a seguito di fusione, non si applica la sanzione della riduzione dei trasferimenti statali. (*art. 7, c. 4*).

5. La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo non si applica nel caso in cui la certificazione sia stata trasmessa dopo il 31 marzo, ma entro il 30 aprile 2016, ed attesti il rispetto del patto di stabilità interno. (*art. 31, c. 20, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo aggiunto dall'art. 7, c. 5*).

L'obiettivo dell'equilibrio finale di competenza

L'obiettivo del saldo finale 2016

1. Le città metropolitane e le province non sono obbligate ad approvare il bilancio di previsione 2016 iscrivendo entrata e spesa in misura tale che sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo del saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. (*art. 1, c. 712 bis, legge 28 dicembre 2015, aggiunto dall'art. 9*).

1.1. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di allegare al bilancio di previsione 2016 il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo.

1.2. Sussiste l'obbligo di raggiungere un saldo finanziario non negativo in sede di rendiconto.

Contabilità e regole di gestione

Servizi riscossione

1. Fino al 31 dicembre 2016 (termine, per ultimo, rinviato dal 30 giugno 2016), i comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia S.p.a. e delle S.p.a. dalla stessa partecipate per la riscossione delle entrate. (*art. 10, c. 2 ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nel testo modificato dall'art. 18, c. 1*).

2. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla contestazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni. (*art. 18, c. 1 bis*).

Ordinamento autonomie locali

Controlli e verifiche – Corte dei conti

1. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano (*art. 7, c. 7, legge 5 giugno 2003, n. 131*):

a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;

b) la sana gestione finanziaria;

c) il funzionamento dei controlli interni.

1.1. Gli esiti delle verifiche sono riferite esclusivamente ai consigli degli enti.

1.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali. *(art.7, c.8, legge 5 giugno 2003, n. 131).*

1.3. Richieste di parere possono essere rivolte direttamente alla Sezione autonomie dai rappresentanti di comuni, province e città metropolitane in seno alla Conferenza unificata. *(art. 7, c. 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, nel testo aggiunto dall'art. 10 bis).*

Ordinamento finanziario e contabile

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. Gli enti locali che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l'approvazione, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano in 30 anni. *(art. 1, c. 714, legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 15, c. 1).*

1.1. Entro il 30 settembre 2016 (termine rinviato dal 30 giugno 2016), fermo restando la durata massima del piano di riequilibrio, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di 30 anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui.

1.2. Per gli stessi enti, la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" è effettuata in un periodo massimo di 30 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

1.3. La proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio già approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, corredata del parere dell'organo di revisione, deve essere presentata alla medesima sezione della Corte dei conti. *(deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 aprile 2016, n. 13, depositata in segreteria il 3 maggio 2016).*

1.3.1. La proposta di riformulazione del piano di riequilibrio non ancora approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, corredata del parere dell'organo di revisione, deve essere presentata alla competente commissione ministeriale.

1.3.2. La rimodulazione o la riformulazione del piano ne consente la modifica per il ripiano del disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui e la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato sul fondo di rotazione in un periodo massimo di 30 anni, ma restano impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti dall'ente al momento dell'approvazione del piano.

2. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio o ne hanno conseguito l'approvazione, possono rimodulare o riformulare il piano stesso per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 settembre 2016. *(art. 1, c. 714 bis, legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiunto dall'art. 15, c. 2).*

2.1. Alla copertura del disavanzo di amministrazione può provvedersi con ripiano anche oltre l'esercizio in corso di gestione e gli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione e la durata della consiliazione, entro la durata del piano di riequilibrio.

2.2. Alla copertura dei debiti fuori bilancio può provvedersi con piano di rateizzazione anche oltre i tre anni, fermo restando la finanziabilità con piano di rateizzazione convenuto con i creditori della durata massima di dieci anni, pari agli anni del piano di riequilibrio.

Enti locali dissestati

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario dall'1 settembre 2011 al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata, previa apposita istanza, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni annui di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al

2018, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. (*art. 14, c. 1*).

1.1. L'anticipazione erogata deve essere destinata al pagamento dei debiti ammessi con le modalità semplificate.

2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario dall'1 giugno 2016 al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, previa apposita istanza, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 150 milioni annui di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria. (*art. 14, c. 1*).

2.1. L'anticipazione erogata deve essere destinata al pagamento dei debiti ammessi con le modalità semplificate.

3. Le anticipazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono ripartite, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, e sono concesse con D.M. interno annuale. (*art. 14, c. 1*).

3.1. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante. (*art. 14, c. 1 bis*).

3.2. L'ente locale dissestato deve mettere a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione l'importo dell'anticipazione entro trenta giorni dall'erogazione. (*art. 14, c. 1*).

3.3. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad eseguire il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

3.4. L'anticipazione deve essere rimborsata con ammortamento per un periodo massimo di 20 anni, a rate costanti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata. (*art. 14, c. 1*).

3.4.1. Il tasso di interesse da applicare è determinato con comunicato del direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Mef.

3.4.2. In caso di mancato pagamento delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal ministero dell'interno.

4. Agli enti in dissesto nei quali l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento, è consentito, quale misura straordinaria, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il pagamento del residuo debito. (*art. 256, c. 12, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 15 bis, c. 1, lett. a*).

4.1. L'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale consente l'accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali e la contrazione di mutui oltre i limiti della capacità di indebitamento.

5. L'Erario può essere incluso tra i creditori dell'ente dissestato che l'OSL può definire transattivamente con il pagamento di una quota compresa tra il 40 e il 60 per cento del debito. (*art. 258, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art. 15 bis, c. 1, lett. b*).

6. Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti il cui riequilibrio sia condizionato da misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipate, è consentito il raggiungimento del riequilibrio entro tre esercizi finanziari, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. (*art. 259, c. 1ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

6.1. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione è tenuto a trasmettere al ministero interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

6.2. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane e le province, il periodo entro il quale deve essere raggiunto il riequilibrio è esteso a cinque esercizi finanziari (rispetto ai quattro precedenti). (*art. 259, c. 1ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 14, c. 1ter*).

7. Per le sole province in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione, compete all'organo straordinario di liquidazione. *(art. 2 bis).*

Entrate

Fondo di solidarietà comunale

1. A decorrere dal 2016, una quota del fondo di solidarietà, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di euro 3.767.450.000,00 non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della Tasi sull'abitazione principale stimato ad aliquota base. *(art. 1, c. 380 sexies, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1).*

1.1. La quota di 80 milioni di euro è ripartita in modo da garantire a ciascun comune beneficiario l'equivalente del gettito Tasi sull'abitazione principale stimato ad aliquota base.

2. Relativamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota del 20% per l'anno 2015, del 30% per l'anno 2016, del 40% per l'anno 2017 e del 55% per l'anno 2018 dell'importo del fondo è accantonata per essere redistribuita tra i comuni medesimi sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. *(art. 1, c. 380 quater, legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

2.1. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

2.2. La redistribuzione è operata con lo stesso DPCM di formazione e riparto del fondo.

2.3. Per la quota del fondo attribuita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard non operano i criteri di formazione e riparto stabiliti con DPCM e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune. *(art. 1, c. 380 quater, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo aggiunto dall'art. 1, c. 3).*

3. Con D.M. Mef sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. *(art. 43, c. 5 quater, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel testo sostituito dall'art. 1 bis, c. 1).*

4. Le disponibilità residue dell'accantonamento di 20 milioni di euro operato sul fondo 2015, possono essere utilizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. *(art. 1, c. 2).*

5. La riduzione complessiva di 1,2 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunale dall'anno 2015, non applicata ai comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009 e del maggio 2012, si applica, dall'anno 2017, con la seguente gradualità *(art. 1, c. 436 bis, legge 23 dicembre 2014, m. 190, aggiunto dall'art. 2, c. 1):*

- a) per l'anno 2017, in misura pari al 25% dell'importo della riduzione non applicata;
- b) per l'anno 2018, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata;
- c) per l'anno 2019, in misura pari al 75% dell'importo della riduzione non applicata;
- d) dall'anno 2020, in misura pari al 100% dell'importo della riduzione non applicata.

5.1. La riduzione complessiva di 1,2 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunale dall'anno 2015, applicata nella misura del 50% ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, si applica, dall'anno 2017, con le seguenti gradualità *(art. 1, c. 436 ter, legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiunto dall'art. 2, c. 1):*

- a) per l'anno 2017, in misura pari al 50% dell'importo della riduzione non applicata;
- b) per l'anno 2018, in misura pari al 60% dell'importo della riduzione non applicata;
- c) per l'anno 2019, in misura pari all'80% dell'importo della riduzione non applicata;

d) dall'anno 2020, in misura pari al 100% dell'importo della riduzione non applicata.

Trasferimenti statali

1. Un contributo straordinario di 16 milioni di euro è assegnato, per l'anno 2016, al comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. (*art. 3, c. 1*).

1.1. Un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro è assegnato, per l'anno 2016, agli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, diversi dall'Aquila, per le esigenze connesse alla ricostruzione. (*art. 3, c. 2*).

1.2. Entro il 31 dicembre 2016 devono essere pubblicate sul sito internet istituzionale dei comuni destinatari dei contributi le modalità di utilizzo delle risorse ed i risultati conseguiti. (*art. 3, c. 2 bis*).

2. È istituito un "fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. (*art. 4, c. 1*).

2.1. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimenti conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegati, verificatisi entro il 25 giugno 2016, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa media corrente sostenuta risultante dagli ultimi tre rendiconti approvati.

2.2. Entro il 5 settembre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017-2019, i comuni interessati devono presentare richiesta di accesso al fondo. (*art. 4, c. 2*).

2.2.1. Con D.M. interno 30 giugno 2016, è stata approvata la certificazione per l'ottenimento del contributo 2016, da inviare esclusivamente con modalità telematiche. (*in G.U. n. 160 dell'11 luglio 2016*).

2.2.2. La ripartizione del fondo avviene con DPCM da adottare entro il 23 settembre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 29 giugno per ciascuno degli anni 2017-2019.

2.2.3. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80% delle stesse, salvo riduzione proporzionale nel caso in cui l'80% delle richieste superano l'ammontare del fondo.

2.3. Per l'anno 2016, i comuni che hanno presentato richiesta di accesso al fondo entro il 5 settembre, possono rinviare l'approvazione delle variazioni di assestamento generale di bilancio e l'adozione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 settembre 2016. (*art. 4, c. 1 bis*).

3. A decorrere dall'anno 2016, è attribuito un contributo alle province e alle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. (*art. 1, c. 754, legge 28 dicembre 2015, n. 208*):

- anno 2016, 245 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane;

- anni 2017-2020, 220 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane;

- dall'anno 2021, 150 milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane.

3.1. L'ammontare del contributo 2016 a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2. (*art. 8, c. 1 ter, tabella 2 allegata al D.L.*).

4. Un fondo di 39,6 milioni di euro è destinato alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016. (*art. 1, c. 764, legge 22 dicembre 2015, n. 208*).

4.1. L'ammontare del fondo a favore di ciascuna provincia è stabilito negli importi indicati nella tabella 3. (*art. 8, c. 1 quater; tabella 3 allegata al D.L.*).

5. Un contributo di 48 milioni di euro è attribuito alle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2016. (*art. 7 bis, c. 1*).

5.1. Al riparto si provvede previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016. (*art. 7 bis, c. 3*).

6. Un contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2016, è attribuito alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria. (*art. 7 bis, c. 2*).

6.1. Al riparto si provvede previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016. (*art. 7 bis, c. 3*).

Trasferimenti statali – interessi mutui

1. Il fondo, istituito con dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, già ridotto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, sempre finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, con ammortamento dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto a 16 milioni di euro per l'anno 2016. (*art. 9 ter, c. 3*).

Spesa

Personale

1. Le azioni da modulare per assicurare la riduzione della spesa di personale devono essere rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento (*art. 1, c. 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 16, c. 1*):

- a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative;
- b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

1.1. Viene meno, pertanto, l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Personale non di ruolo

1. Dall'anno 2014, il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. (*art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Resta ferma la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 29 gennaio 2015, n. 2, depositata in segreteria il 9 febbraio 2015*).

1.2. La disciplina del limite di spesa si applica anche alla dirigenza locale a tempo determinato, derogabile, così come per le altre categorie di personale, esclusivamente ove in regola con gli obblighi di riduzione della spesa del personale. (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 15 aprile 2016, n. 14, depositata in segreteria il 3 maggio 2016*).

1.3. Sono escluse dal computo della spesa per il personale non di ruolo le spese per gli incarichi a contratto dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. (*art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo aggiunto dall'art. 16, c. 1 quater*).

Riordino province

1. A fronte della riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro, per l'anno 2015, di 2 miliardi di euro, per l'anno 2016, e di 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, le province e le città metropolitane devono versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. (*art. 1, c. 418, legge 23 dicembre 2014, n. 190*).

1.1. Il riparto della riduzione della spesa corrente e del conseguente versamento al bilancio dello Stato è stabilito nella misura del 90% tra le province delle regioni a statuto ordinario e per il 10% tra le province delle regioni Sicilia e Sardegna.

1.1.1. L'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 del versamento da parte delle province delle regioni a statuto ordinario (90% della maggiore riduzione della

spesa corrente fra i 2 miliardi di euro, per l'anno 2016, e 1 miliardo di euro, per il precedente anno 2015) è ripartito per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. (*art. 1, c. 418, nel testo aggiunto dall'art. 8, c. 1*).

1.2. Sono escluse dal versamento le province che risultano in dissesto al 15 ottobre 2014.

1.3. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente a carico di ciascuna provincia è stabilito nell'importo indicato in tabella 1. (*art. 8, c. 1 bis; tabella 1 allegata al D.L.*).

Indebitamento

Estinzione anticipata mutui

1. Un fondo con dotazione di 14 milioni di euro, incrementabile fino a 26 milioni di euro, per l'anno 2016, e di 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017-2018, è finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. (*art. 9 ter, c. 1*).

1.1. Con D.M. interno da emanare entro il 30 settembre 2016 sono determinati criteri e modalità per la presentazione delle istanze. (*art. 9 ter, c. 2*).

1.1.1. Il termine per l'invio, tramite il sistema web del ministero interno, delle istanze è fissato al 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo, per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Servizi pubblici

Minori stranieri non accompagnati

1. Fermo restando che la presa in carico del minore straniero non accompagnato rimane nella responsabilità del comune presso il quale lo stesso è allocato, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, compete alle prefetture assicurarne l'accoglienza ed attivare le strutture ricettive temporanee esclusivamente a loro dedicate. (*art. 19, c. 3 bis, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, aggiunto dall'art. 1 ter*).

1.1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti dei minori di età inferiore a quattordici anni.

1.2. Il gestore della struttura informa il comune in cui si trova la struttura stessa dell'accoglienza dei minori non accompagnati.

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. A decorrere dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016, in caso di mancata approvazione nei termini di legge e di mancato rispetto dei trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzioni di personale. (*art. 9, c. 1 quinquies e 1 octies*).

1.1. Il divieto viene meno nel momento in cui gli adempimenti dell'approvazione di bilancio, rendiconto, bilancio consolidato e trasmissione alla BDAP sono eseguiti.

2. A decorrere dal 21 agosto 2016, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità. (*art. 16, c. 1 ter*).

3. A tutti i comuni istituiti a seguito di fusione e non soltanto a quelli che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30% non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli e le limitazioni relative alle facoltà assunzionali. (*art. 1, c. 450, lett. a, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo modificato dall'art. 16, c. 1 quinquies*).

3.1. Resta fermo il divieto di superamento delle spese di personale sostenute dai singoli comuni nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite complessivo di spesa.

4. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che nell'anno precedente hanno registrato un rapporto dipendenti/popolazione inferiore ai seguenti:

- 1/123 da 1.000 a 1.999 abitanti;
- 1/137 da 2.000 a 2.999 abitanti;
- 1/143 da 3.000 a 4.999 abitanti;
- 1/151 da 5.000 a 9.999 abitanti,

è consentito un turn-over al 75% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente. (*art. 1, c. 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo aggiunto dall'art. 16, c. 1 bis*).

4.1. Resta ferma la possibilità di turn-over al 100% per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

5. Gli enti locali e le istituzioni locali, che gestiscono servizi per l'infanzia, entro il 31 dicembre 2019, possono esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno, prevedendo la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni, a partire dal 1° settembre 2016, e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. (*art. 1, c. 228 quater, legge 22 dicembre 2015, n. 208, aggiunto dall'art. 17*).

6. I comuni, anche quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità 2015, possono procedere negli anni 2016, 2017 e 2018 ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo ed insegnante, per assicurare la continuità e la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. (*art. 1, c. 228 bis e 228 quinquies, legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiunti dall'art. 17*).

6.1. I limiti alle assumibilità sono:

- le disponibilità di organico;
- il rispetto del limite di spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016;
- il rispetto dell'obiettivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;
- il rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale.

6.2. I comuni, nel triennio scolastico 2016-2019 e per le predette finalità, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente in atto contratto a termine inserito in proprie graduatorie, adottate a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, bandite dall'1 settembre 2013 al 31 dicembre 2018, con riserva dei posti nel limite massimo del 50% al personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti (*art. 1, c. 228 ter, legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiunto dall'art. 17; art. 4, c. 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, c. 426, legge 23 dicembre 2014, n. 190*):

- sia stato in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;
- abbia conseguito, successivamente al 1° gennaio 2007, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
- sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006;
- abbia conseguito i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

- abbia maturato, al 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con esclusione di quello prestato presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6.2.1. Le graduatorie definite in esito alle procedure sono utilizzabili per assunzioni negli anni 2013-2019.

6.2.2. Per agevolare le stabilizzazioni, sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale. (*art. 4, c. 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*).

6.3. Le assunzioni possono anche riguardare il personale a tempo determinato inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. (*art. 1, c. 228 ter, legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

6.4. I comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo che abbia maturato, al 25 giugno 2016, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure selettive di reclutamento, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali definite nel piano triennale di cui al precedente punto 1.2., al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie. (*art. 1, c. 228 ter, legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

6.4.1. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10%.